

dossier

Novembre 2021

Schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri recante
regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale

Atto del Governo n. 325



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 276



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 395

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI	2
Articoli 1-3 (<i>Definizioni</i> (Art. 1); <i>Oggetto</i> (Art. 2); <i>Principi ispiratori</i> (Art. 3)).....	2
TITOLO II ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI	2
Articolo 4 (<i>Struttura organizzativa</i>).....	2
Articolo 5 (<i>Direttore generale dell'Agenzia</i>).....	3
Articolo 6 (<i>Vice Direttore generale dell'Agenzia</i>)	3
Articolo 7 (<i>Collegio dei revisori dei conti</i>)	4
Articolo 8 (<i>Controlli interni, valutazione e trasparenza</i>)	4
Articolo 9 (<i>Comitato di Vertice</i>).....	4
Articolo 10 (<i>Comitato di coordinamento e programmazione</i>).....	5
Articolo 11 (<i>Comitato tecnico-scientifico</i>)	5
Articolo 12 (<i>Organizzazione</i>)	6
Articolo 13 (<i>Codice etico</i>)	6
Articolo 14 (<i>Comitati e commissioni</i>)	6
Articolo 15 (<i>Sedi principale e secondarie</i>)	7
TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	7
Articolo 16 (<i>Regolamenti e disciplinari</i>).....	7
Articolo 17 (<i>Attuazione</i>)	7

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	
Atto del Governo n.	325	
Titolo breve:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale	
Riferimento normativo:	Articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) in sede <i>consultiva</i> 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede <i>osservazioni</i>	Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti) V (Bilancio)

PREMESSA

Lo schema A.G. 325 reca le norme di attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante "*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*". Nell'ambito della suddetta riforma, a tutela della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, è stata istituita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge l'Agenzia viene dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e le è riconosciuta l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il presente regolamento è volto a dare attuazione all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, disciplinando l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'articolo 12, comma 4 prevede che in sede di prima applicazione il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale. Con successivi DPCM la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale. L'articolo 18, comma 1 del decreto-legge stanza le risorse per la costituzione dell'Agenzia pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

TITOLO I DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articoli 1-3

(Definizioni (Art. 1); Oggetto (Art. 2); Principi ispiratori (Art. 3))

L'articolo 1 reca le definizioni contenute nel provvedimento.

L'articolo 2, indica l'oggetto.

L'articolo 3, stabilisce principi ispirativi dell'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

TITOLO II ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI

Articolo 4

(Struttura organizzativa)

Il comma 1 prevede che sono organi dell'Agenzia quelli previsti dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge, ovvero, il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 2 stabilisce che l'Agenzia, nei limiti definiti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, si articola in uffici dirigenziali di livello generale (ivi indicati fino ad un numero di 8 unità delle "Servizi generali") e in uffici dirigenziali di livello non generale (ivi indicati fino ad un massimo di n. 30, denominate "Divisioni").

Il comma 3 prevede che i Servizi, istituiti nel numero di massimo di 7 quali strutture di livello dirigenziale generale sono a presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, che sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia.

Il comma 4 prevede altresì l'istituzione delle Divisioni quali articolazioni di livello dirigenziale non generale nel numero massimo di n. 30 uffici, per la gestione di un insieme omogeneo di tematiche e macro-processi, operando, di norma, all'interno dei Servizi. È previsto che *pro tempore*, in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge, fino alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge, non possano essere istituite complessivamente più di n.24 Divisioni.

Il comma 5 prevede che per i profili di maggiore dettaglio relativi ai Servizi e alle Divisioni, è previsto che gli stessi siano definiti con provvedimenti di vertice dell'Agenzia, nel quale siano stabiliti: il numero delle Divisioni; le funzioni e le rispettive competenze; le dotazioni di risorse umane e strumentali; la loro eventuale riorganizzazione, nonché i casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei titolari dei Servizi o delle Divisioni. Con analogo provvedimento può essere prevista anche la costituzione: di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi con compiti, risorse e processi operativi assegnati; nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, di strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita.

Il comma 6 riconosce al Direttore generale la facoltà di costituire, su proposta del relativo Capo Servizio, nell'ambito di ciascun Servizio, le posizioni di Vice Capo Servizio e Vice Capo Divisione, laddove la complessità delle tematiche trattate richieda la previsione di una specifica figura manageriale, nonché posizioni di coordinamento, in relazione a progetti o processi aventi carattere di trasversalità tra più articolazioni dello stesso o di altri Servizi. È previsto che a tali posizioni, secondo i criteri di cui al regolamento *ad hoc* adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, sia preposto personale dell'Agenzia nei limiti di cui agli articoli 12 e 18 del decreto-legge.

Il comma 7 prevede infine che con provvedimento del Direttore generale, siano disciplinati i casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei titolari dei Servizi o delle Divisioni.

Articolo 5 ***(Direttore generale dell'Agenzia)***

L'articolo disciplina le funzioni e i poteri del Direttore generale dell'Agenzia.

Il comma 1 stabilisce che Direttore generale sia il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, nella materia della cybersicurezza.

Il comma 2 prevede i compiti Direttore generale.

Il comma 3 stabilisce che il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, adotti: *a)* i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Agenzia.; *b)* la pianificazione strategica dell'Agenzia, individuando gli obiettivi da conseguire, assegnandoli ai Capi dei Servizi; *c)* le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale; *d)* i provvedimenti necessari per l'impiego delle risorse strumentali. A tal fine, impartisce indirizzi e direttive per il loro migliore impiego; *e)* adotti il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia; *f)* l'attuazione degli indirizzi del CIC e l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organismi che presiede sulla base delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 4 dispone che nello svolgimento delle funzioni attribuitegli, il Direttore generale si avvalga del Gabinetto a fini di diretto supporto, nonché dei competenti Servizi e articolazioni dell'Agenzia.

Il comma 5 prevede che, con apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il Direttore generale istituisce una o più articolazioni a diretto supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Tali articolazioni possono essere, in particolare: *a)* la segreteria particolare, con funzioni di supporto dell'attività istituzionale del Direttore generale, di segreteria e contatto con i referenti delle altre istituzioni, con gli altri organi dell'Agenzia, per la trattazione delle questioni e degli approfondimenti che lo stesso intende gestire direttamente, per l'organizzazione delle cerimonie e degli eventi istituzionali; *b)* le relazioni esterne e la comunicazione, con funzioni di gestione dei rapporti con le redazioni giornalistiche e con la stampa nazionale ed estera, redazione e diffusione dei comunicati e organizzazione di conferenze stampa, attuazione delle attività di comunicazione istituzionale, compresa la gestione del sito web e dei canali *social* dell'Agenzia, curando la presenza, l'immagine e la visibilità dell'Agenzia e promuovendone le attività allo scopo di garantire una comunicazione coerente e trasparente.

Il comma 6 sancisce che il trattamento economico del Direttore generale sia disciplinato nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge (oggetto dell'atto del governo n. 326).

Articolo 6 ***(Vice Direttore generale dell'Agenzia)***

L'articolo disciplina le funzioni del Vice Direttore generale dell'Agenzia, al quale, in generale, è attribuito il ruolo di coadiuvare il Direttore generale nella direzione dell'ente e di sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

In particolare, il comma 4 dispone che, con apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il Direttore generale istituisca una o più articolazioni a diretto supporto del Vice Direttore generale per supportarlo nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il comma 6 dispone che il trattamento economico del Vice Direttore generale è disciplinato nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge.

Articolo 7 **(Collegio dei revisori dei conti)**

Il comma 1 disciplina la composizione del Collegio dei revisori dei conti che risulta così composto: da un magistrato della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede; da un componente effettivo, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da un ulteriore componente effettivo e un componente supplente, scelti entrambi tra soggetti, in servizio o in quiescenza, appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'Avvocatura dello Stato, ovvero, tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, ovvero tra alti dirigenti dello Stato.

Il comma 2 dispone che il presidente e i componenti del Collegio siano nominati con provvedimento del Direttore generale, e che il loro mandato duri quattro anni, stabilendo che gli stessi possano essere confermati nell'incarico una sola volta.

Il comma 3 dispone che compensi del presidente e dei componenti siano stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici.

Il comma 4 prevede che il presidente e i componenti sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, al rispetto del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Il comma 5 indica i compiti attribuiti al Collegio è tenuto: a) alla effettuazione del riscontro degli atti della gestione finanziaria formulando le proprie osservazioni; b) allo svolgimento, almeno una volta ogni tre mesi, delle verifiche di cassa e di bilancio; c) alla formulazione, in apposita relazione, del parere sul progetto di bilancio preventivo, nonché sul rendiconto annuale; d) all'esercizio di ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente.

Articolo 8 **(Controlli interni, valutazione e trasparenza)**

L'articolo reca norme sul sistema di controllo dell'Agenzia e, in particolare, sul funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione.

Il comma 1 prevede che l'organismo indipendente di valutazione, di seguito OIV, costituito in forma collegiale o monocratica nel rispetto del principio di economicità di gestione, sia nominato con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, ed esercita le attribuzioni di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il comma 2 prevede che l'OIV si avvalga del supporto di una struttura tecnica permanente appositamente costituita con provvedimento del Direttore generale.

Il comma 3 dispone che l'OIV, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, si raccordi con il Vice Direttore generale, anche in ottica di coordinamento con le articolazioni interessate dell'Agenzia.

Il comma 4 prevede che il diritto di accesso di cui all'articolo 14, comma 4-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si eserciti nei ristretti limiti previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge n. 124 del 2007, e delle altre leggi a tutela della sicurezza nazionale, con particolare riguardo allo spazio cibernetico, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di classifiche di segretezza.

Articolo 9 **(Comitato di Vertice)**

L'articolo si occupa di disciplina e funzionamento del Comitato di Vertice.

Il comma 1 stabilisce che con riferimento a decisioni strategiche concernenti, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, anche in relazione a quanto stabilito dai regolamenti

di attuazione del decreto-legge, il Direttore generale può richiedere la convocazione del Comitato di Vertice al quale presentare proposte o sottoporre questioni di particolare delicatezza.

Il comma 2 prevede che il comitato di Vertice sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 del decreto-legge, ove istituita, che ne dispone la convocazione, ove ritenuta opportuna, e sia composto dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale. Il Capo di Gabinetto dell'Agenzia ne svolge le funzioni di segretario.

Il comma 3 dispone che per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

Articolo 10 ***(Comitato di coordinamento e programmazione)***

L'articolo dispone l'istituzione presso l'Agenzia, quale piattaforma di coordinamento interno di livello apicale, di un Comitato di coordinamento e programmazione.

In particolare, il comma 1 prevede che al fine di assicurare l'unitarietà di azione e l'allineamento informativo dei Servizi sugli indirizzi le decisioni strategiche in merito all'organizzazione, al funzionamento e alle attività dell'Agenzia, il Direttore generale può convocare il Comitato di coordinamento e programmazione.

Il comma 2 prevede che il Comitato sia presieduto dal Direttore generale ed è composto dal Vice Direttore generale dai Capi dei Servizi o da loro delegati.

Il comma 3 stabilisce che il Comitato si riunisca su convocazione del Direttore generale, che ne definisce l'ordine del giorno.

Il comma 4 dispone che alle riunioni del Comitato possa essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia.

Articolo 11 ***(Comitato tecnico-scientifico)***

L'articolo disciplina nel dettaglio la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico (CTS), secondo i dettami dell'articolo 7, comma 1 bis, del decreto-legge 82/2021.

Il comma 1 ne prevede funzioni di consulenza e proposta, collaborazione con il sistema dell'università e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonché di supporto alle iniziative pubblico-private in materia di cybersicurezza. È stabilito che al Comitato possano essere sottoposte questioni in materia di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi e progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, formazione e qualificazione delle risorse umane, nonché alle questioni afferenti al Centro nazionale di coordinamento e ogni altra tematica individuata dal Direttore generale.

Il comma 2 prevede che il Comitato sia presieduto dal Direttore generale, ovvero dal Vice Direttore generale o da un dirigente dell'Agenzia ove delegati e, tenuto conto del principio di pari opportunità tra uomini donne, e sia così composto: da personale dell'Agenzia in numero non superiore a n. 4 unità; da n. 4 dirigenti, preferibilmente individuati tra quelli chiamati a riferire in via immediata diretta al vertice gerarchico, in rappresentanza dell'industria operativa negli ambiti di attività dell'Agenzia, comprese le piccole e medie imprese; da n. 4 professori universitari ordinari o equivalenti, in rappresentanza del sistema dell'università e della ricerca; da n.1 esponente di associazioni del settore della sicurezza delle aziende strategiche del Paese.

Il comma 3 disciplina i requisiti dei componenti del Comitato, stabilendo che essi: devono possedere indiscussa competenza, tanto a livello nazionale quanto internazionale, negli ambiti di attività dell'Agenzia, in particolare nel contesto della definizione e dell'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, industriale e scientifico, della formazione e qualificazione delle risorse umane,

della promozione e diffusione della cultura della cybersicurezza; devono possedere riscontrabili requisiti di onorabilità.

Il comma 4 prevede che i componenti del Comitato siano designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale, restano in carica per 2 anni e possono essere rinnovati, con la medesima procedura, per un ulteriore anno.

Il comma 5 stabilisce che per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

Il comma 6 dispone che il Comitato si riunisca, almeno due volte l'anno, su convocazione del presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti esterni all'Agenzia.

Il comma 7 riserva al presidente il compito di definirne l'ordine del giorno, anche sulla base delle proposte dei componenti del Comitato.

Articolo 12 **(Organizzazione)**

L'articolo 12, in attuazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 82 del 2021, declina l'impianto organizzativo dell'Agenzia.

La disposizione in commento individua i Servizi dell'Agenzia, prevedendone sette e indicandone la denominazione e le relative funzioni. Si tratta in particolare, dei seguenti:

1. Gabinetto;
2. Autorità e sanzioni;
3. Certificazione e vigilanza;
4. Operazioni;
5. Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione;
6. Risorse umane e strumentali;
7. Strategie e cooperazione.

I diversi compiti sono specificati nel dettaglio dalla disposizione, a cui si rinvia per una compiuta descrizione. Le funzioni dell'Agenzia di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 82 del 2021 sono in gran parte affidate ai Servizi Autorità e sanzioni, Certificazione e vigilanza e Operazioni. La predisposizione della strategia nazionale di cybersicurezza è compito del Servizio Strategie e cooperazione. Con particolare riferimento al tema degli attacchi cybernetici (definiti nel decreto-legge n. 82 "situazioni di crisi" e in questo testo "eventi cybernetici di natura critica"), i compiti di supporto al Nucleo per la cybersicurezza (di cui all'art. 8 del citato decreto-legge n. 82) sono attribuiti al Servizio Operazioni, salva la segreteria del Nucleo, propria del Gabinetto.

Articolo 13 **(Codice etico)**

L'articolo dispone, quindi, l'adozione di un codice etico dell'Agenzia, che individui i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino, a qualsiasi titolo, presso l'Agenzia. Al fine di vigilare sull'osservanza dello stesso, è prevista l'istituzione di un'apposita figura di garante del codice etico.

Articolo 14 **(Comitati e commissioni)**

L'articolo dà facoltà al Direttore generale di istituire comitati e commissioni, anche al di fuori delle strutture ordinarie dell'Agenzia (Servizi e divisioni). Tali organismi hanno il compito di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze,

competenze e professionalità diversificate. È previsto che vi possano partecipare anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Il comma 2 prevede che per la partecipazione ai comitati e alle commissioni di cui al comma 1 non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

Articolo 15 ***(Sedi principale e secondarie)***

L'articolo 15 fissa a Roma la sede principale dell'Agenzia. È prevista la possibilità di istituire sedi secondarie da parte del Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale. In merito ai criteri, esse possono essere stabilite, in Italia, per motivate esigenze istituzionali, finalizzate, in particolare, a rafforzare il rapporto con il sistema delle università e della ricerca e con il sistema industriale nazionale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia.

In relazione, allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di natura internazionale la possibilità di distaccare apposite unità presso enti e istituzioni dell'Unione europea ovvero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze italiane operanti nel contesto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

TITOLO III **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 16 ***(Regolamenti e disciplinari)***

L'articolo richiama il potere del Direttore generale di adottare ogni provvedimento necessario all'attuazione delle funzioni dell'Agenzia, ivi inclusi regolamenti, nei casi in cui non disciplinati dal decreto-legge, e disciplinari.

Articolo 17 ***(Attuazione)***

L'articolo 17 reca disposizioni di carattere transitorio, prevedendo che, in sede di prima applicazione e sino al raggiungimento della dotazione organica complessiva (si veda in proposito sopra all'articolo 4) prevista dall'art. 12, comma 4, [da intendersi del D.L. 82/2021], l'organizzazione dell'Agenzia viene disposta progressivamente, con particolare riferimento alle modalità di attivazione delle sue articolazioni interne. Tale meccanismo di gradualità è demandato ad un provvedimento del direttore generale, adottato, secondi criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La RT, in merito agli articoli 1, 2 e 3, assicura che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 che non reca disposizioni di carattere meramente organizzatorio o ordinamentale, l'Agenzia provvederà - nei limiti di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge — nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella RT di accompagnamento annessa al stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

In merito all'articolo 5, conferma che per l'attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Assicura che per l'attuazione dell'articolo 6 l'Agenzia provvederà - nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, previsti per le articolazioni di livello dirigenziale non generale - nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Anche sugli articoli 7 e 8 assicura che per l'attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Sugli articoli 9, 10 e 11 assicura che le disposizioni non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per la partecipazione ai tre Comitati non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.

In merito agli articoli 12 e 13, la RT conferma che per l'attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Sull'articolo 14, ribadisce che prevede la possibilità di istituire, con provvedimento del Direttore generale, Comitati e Commissioni, per la partecipazione ai quali non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese. Assicura che la disposizione, di natura ordinamentale, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 15, assicura che per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Relativamente all'articolo 16, assicura che eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Direttore generale saranno sostenuti nell'ambito delle

risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Infine, in relazione all'articolo 17, conferma che l'articolo reca norme transitorie in merito all'attuazione del regolamento stesso, stabilendo, in particolare, un "meccanismo di adeguamento progressivo" della struttura dell'Agenzia, sia alla graduale attuazione del regolamento, sia a eventuali esigenze che dovessero emergere nel corso della sua attuazione. A tal fine, ribadisce che la disposizione chiarisce che la progressiva attivazione delle articolazioni dell'Agenzia di cui agli articoli 4 e 12 viene disposta, con provvedimento del Direttore generale, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, garantendo in tal modo, tra l'altro, "un'espansione" delle strutture correlata alle effettive disponibilità di risorse umane e finanziarie. Assicura che per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dal la Ragioneria Generale dello Stato.

Al riguardo, in merito all'articolo 4, andrebbero richieste conferme sulla sostenibilità a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente della costituzione di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto di natura non dirigenziale.

Le medesime osservazioni sono sull'articolo 5, posto che il comma 5, primo periodo, prevede espressamente la possibilità di istituire una o più articolazioni a diretto supporto per lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale.

Sull'articolo 7, posto che i compensi del Collegio dei revisori dei conti saranno stabiliti con successivo decreto, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie a tal fine.

Relativamente all'articolo 8, posto che la RT conferma che ai fini dell'attuazione della disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle sole risorse finanziarie assegnate, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per il funzionamento dell'OIV.

Per i profili di quantificazione dell'articolo 11, andrebbero richiesti ragguagli in merito agli oneri prevedibilmente da sostenersi per le attività di segreteria e di supporto del Comitato tecnico-scientifico, di cui andrebbe confermata la sostenibilità a valere delle sole risorse umane e finanziarie previste per l'istituzione dell'Agenzia dall'articolo 18, comma 1 del decreto-legge n. 82/2021.

Per i profili di copertura dell'articolo 13, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'integrazione alla norma, per cui sia espressamente prevista l'esclusione di compensi a qualsiasi titolo da riconoscersi al garante del codice etico.